



Federazione Scacchistica Italiana
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano
tel: 02/86464369
mail: fsi@federscacchi.it
sito: www.federscacchi.it
codice fiscale: 80105170155
partita Iva: 10013490155
Centro tecnico federale
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE in persona dell'Avv. Michele Leone

SENTENZA n. 15/2026

nel giudizio GSN/FSI n. 2026/461 nei confronti di

Sileci Salvatore - id FSI 105220
e della

A.S.D. Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera - id FSI 15101
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 21.3.2026-ore 19:10 l'AR Natale Cambria, Arbitro collaboratore dell'Arbitro principale AF Domenico Buffa del torneo "CIS Serie C) Rappruppamento Sicilia 2026", disputato a Scoglitti (RG) con inizio il 20.3.2026 e fine il 22.3.2026, segnalò che *"In data odierna, sono stato chiamato a intervenire presso la scacchiera n. 1 del tavolo n. 9 per la partita Lorito - Rota. Il giocatore Francesco Lorito richiedeva l'allontanamento di due presenti (giocatori che avevano già concluso il proprio turno) poiché la loro presenza alle sue spalle risultava di disturbo alla concentrazione. In ottemperanza alla richiesta, ho invitato i due spettatori ad allontanarsi dalla sala da gioco. Uno dei due, il tesserato Salvatore Sileci, visibilmente infastidito dal richiamo, si è rifiutato di collaborare. Il Sileci ha poi assunto un atteggiamento aggressivo, portando la mano all'altezza del mio viso in segno di minaccia e proferendo in dialetto l'espressione: "Ti dugnu na' gargiata" (ti do uno schiaffo). In quel preciso istante è intervenuto l'Arbitro Principale." Relazione dell'Arbitro Principale, "Richiamato da un'animata discussione in corso, sono intervenuto prontamente invitando il sig. Sileci a lasciare immediatamente la sala. Il predetto rispondeva con tono di sfida, asserendo che non sarebbe uscito e che, qualora avessi voluto allontanarlo, avrei dovuto richiedere l'intervento dei Carabinieri. Preso atto dell'insubordinazione e della gravità del comportamento, ho comunicato al sig. Sileci la sua immediata espulsione dalla competizione. Ho inoltre provveduto a infamarlo che l'accaduto sarebbe stato oggetto di rapporto formale al Giudice Sportivo Federale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12.9.9 del Regolamento FIDE"*.

Instaurato d'ufficio dinanzi al G.S.N. in data 27.3.2026 il giudizio iscritto sub GSN/FSI n. 2026/461, con decreto 27.3.2026 fu disposta la comunicazione agli interessati, individuati come indicati in epigrafe, che la decisione sarebbe stata adottata senza udienza in data 9.4.2026 e che nel termine perentorio del 7.4.2026 gli stessi interessati avrebbero potuto far pervenire le rispettive memorie e documenti.

Comunicato detto decreto il 27.3.2026 e non acquisita al giudizio alcuna produzione documentale degli interessati, con sentenza n. 11 del 9.4.2026 questo Giudice così provvede: "1) dichiara Sileci Salvatore - id FSI 105220 responsabile dei fatti contestati; 2) per l'effetto, irroga al medesimo responsabile la sanzione della sospensione dall'attività agonistica per un periodo di mesi quattro con divieto di partecipare a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla Federazione Scacchistica Italiana; 3) dichiara la A.S.D. Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, non sanzionabile".



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell'ECU
(European Chess Union)
www.europechess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
<https://mitropa.chess.at>



Federazione Scacchistica Italiana
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano
tel: 02/86464369
mail: fsi@federscacchi.it
sito: www.federscacchi.it
codice fiscale: 80105170155
partita Iva: 10013490155
Centro tecnico federale
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

Proposto dal Sig. Sileci reclamo avverso detta sentenza, la Corte Sportiva di Appello prese atto che lo stesso non aveva avuto la *“possibilità di intervenire in giudizio ed esercitare il suo diritto di difesa, con conseguente violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo”* a causa della mancata consegna della comunicazione del decreto 27.3.2026 da parte dell’A.S.D. Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera e con sentenza n. 2 del 26.5.2026 così provide: *“•Annulla la sentenza del Giudice sportivo emessa in data 09.04.2026 •Dispone la trasmissione di copia degli atti alla Procura Federale, per le valutazioni di competenza in merito all’eventuale violazione dell’art. 6.2 RGD da parte della “A.S.D. Accademia Scacchistica Don Pietro CARRERA” •Ordina la restituzione della tassa versata dal reclamante per le spese di giudizio. • Rimette gli atti del procedimento al Giudice Sportivo, ai fini dell’integrazione del contraddittorio. • Dispone la comunicazione della decisione alle parti e al giudice sportivo nazionale”*.

Di talché, con decreto 26.5.2026 di questo Giudice fu rifissata al 5.6.2026 la data della decisione ed assegnato alle parti il termine perentorio del 3.6.2026 per la produzione di memorie e documenti.

Tale decreto fu comunicato il 27.5.2026 ed il 3.6.2026 è stata acquisita al giudizio la memoria difensiva di pari data del Sig. Sileci, a firma del suo procuratore legale Avv. Gaetano Rizzo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Quanto al tesserato Salvatore Sileci

Affidando la sua difesa a sei motivi di doglianza, l’interessato ha concluso chiedendo:

“• in via preliminare, dichiararsi la nullità del procedimento per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa;

- nel merito, rigettarsi integralmente gli addebiti contestati e disporsi il proscioglimento del tesserato perché il fatto non sussiste;*
- in subordine, disporsi il proscioglimento per insufficienza e contraddittorietà degli elementi di prova;*
- in via ulteriormente subordinata, rideterminarsi la sanzione nella misura già di fatto sofferta dal tesserato; con ogni consequenziale provvedimento favorevole.”*

Tutte le richieste vanno rigettate, in quanto muovono da argomentazioni destituite di fondamento.

1) della nullità del procedimento per difetto di contraddittorio.

Sul presupposto che la società de quo avrebbe erroneamente comunicato il decreto 27.5.2026 di rifissazione della data della decisione al difensore del tesserato, già costituitosi in secondo grado e non personalmente allo stesso tesserato, quest’ultimo eccepisce la nullità del presente giudizio, assumendo di non essere *“stato posto nella condizione di partecipare consapevolmente al procedimento disciplinare”*.

L’assunto non può essere condiviso.

Infatti, debordando dalla competenza di questo Giudice ogni questione relativa all’eventuale responsabilità della società affiliata per l’asserita mancata e/o irregolare consegna del decreto, perché devoluta alla cognizione della Procura Federale per le valutazioni del caso, è noto che l’art. 6, co. 2 R.G.D. dispone che *“in ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo”*.

Scopo che è stato sicuramente raggiunto, posto che nella sua memoria 3.6.2026 il Sig. Sileci ha avuto modo di apprestare le proprie difese in maniera di certo esaustiva, così sanando ogni presunto vizio della sua vocatio in ius.



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell’ECU
(European Chess Union)
www.eurochess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
<https://mitropa.chess.at>

2) dell'integrale contestazione degli addebiti.

Alla *"integrale contestazione degli addebiti"* il Sig. Sileci non ha saputo che fornire le sue apodittiche affermazioni e, pur indicando a testimone il Dott. Giacomo Rota, non ne ha chiesto l'audizione.

E, semmai fosse stata richiesta, l'escussione del testimone si sarebbe appalesata irrilevante e, quindi, inammissibile per le ragioni che al riguardo saranno esposte di seguito.

3) della credibilità della relazione dell'Arbitro Cambria.

Attardandosi su gli *"atteggiamenti"* dell'Arbitro Natale Cambria che il *"Sig. Sileci e la squadra di appartenenza avevano percepito come apertamente ostili"*, all'autore della memoria difensiva è sfuggito il rilievo che la circostanza ivi dedotta è del tutto estranea all'oggetto del presente giudizio, volto all'accertamento dei profili disciplinari della condotta del giocatore e non già di altri soggetti.

4) della posizione del Sig. Sileci all'interno della manifestazione.

Le funzioni, del resto di dubbia legittimità, di *"incaricato dal capitano titolare assente in quel turno di gara"* non costituiscono una esimente degli addebiti segnalati, posto che la presenza del Sig. Sileci non era conforme alle regole della gara.

Al proposito, rammentiamo che nella circostanza il Sig. Sileci stazionava alle spalle del giocatore Lorito e che *"durante il gioco, il Capitano non deve stare dietro alla squadra avversaria"*, così come prescritto dall'art. 3.2.3 del Regolamento F.I.D.E. Captains and Heads of Delegation 2022 e, quindi, dall'art. 6.6.3 R.T.F..

5) della gravità delle accuse mosse al tesserato.

Nella memoria difensiva *"il Sig. Sileci si riserva ogni opportuna iniziativa a tutela della propria reputazione, immagine e onorabilità nelle competenti sedi"*, in relazione alla gravità delle affermazioni riportate nella segnalazione arbitrale, qualora *"tali affermazioni dovessero essere ulteriormente ribadite e sostenute come veritiere"*.

La ventilata riserva non riguarda la cognizione della vicenda demandata alle attribuzioni di questo Organo di giustizia.

6) della domanda subordinata in ordine alla sanzione.

L'interessato chiede, in via subordinata, *"rideterminarsi la sanzione già di fatto sofferta dal tesserato"*.

Sul punto, si tornerà di seguito.

Orbene, per quanto suesposto non v'è motivo di discostarsi dalla precedente pronuncia di cui alla sentenza n. 11/2026.

Infatti, vanno ritenuti adeguatamente provati gli elementi di fatto esposti nella segnalazione arbitrale.

Si è detto che le contestazioni mosse al riguardo nella memoria difensiva non colgono nel segno, tenuto conto che risultano prive di riscontri probatori.

Né potrà fondatamente dirsi che, semmai richiesta, l'escussione e/o l'audizione del testimone indicato nella memoria difensiva avrebbe potuto offrire una sufficiente ed utile prova contraria alle univoche dichiarazioni rese dagli Arbitri Cambria e Buffa, in quanto dotate di una rilevante valenza probatoria perché provenienti da entrambi gli Ufficiali di gara, investiti *"di fatto di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche"* (per dirla con Cass., Sez. Un. 9.1.2019 n.328).



Federazione Scacchistica Italiana
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano
tel: 02/86464369
mail: fsi@federscacchi.it
sito: www.federscacchi.it
codice fiscale: 80105170155
partita Iva: 10013490155
Centro tecnico federale
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

- Ciò posto, il Sig. Salvatore Sileci ha contravvenuto la disposizione dell'art. 35 R.G.D. che così recita:
- 1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale.*
 - 2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive.*
 - 3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione."*

Parimenti, è a dirsi dell'art. 11.1 del Regolamento F.I.D.E. del Gioco degli Scacchi per cui *"I/Le giocatori/trici non devono assumere comportamenti che portino discredito al gioco degli scacchi"*, nonché dell'art. 3 R.G.D. (doveri ed obblighi generali).

Non v'è dubbio, infatti, che il Sig. Sileci si è reso protagonista di una condotta non soltanto contraria al decoro che si impone a tutti i partecipanti agli eventi sportivi e non della Federazione, ma anche lesiva dell'autorità che è prerogativa degli Arbitri, arrecando un contestuale disturbo al regolare svolgimento della manifestazione ancora in corso ed un palese disdoro dell'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale, tenuto conto dell'ampio consesso dei giocatori presenti nel Raggruppamento CIS Sicilia 2026.

Trattasi con ogni evidenza di una rilevante infrazione disciplinare aggravata da sconvenienti espressioni rivolte agli Arbitri, addirittura minacciati di percosse con la frase *"ti dugnu na' gargjata"* (ti do uno schiaffo).

Ne consegue la punibilità del tesserato a norma dell'art. 24 R.G.D. ed in applicazione dell'art. 34, co. 5 R.G.D. per il quale *"Il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi."*

La particolare gravità dei fatti addebitati induce a ritenere equa la sanzione della sospensione per mesi quattro dall'attività agonistica.

Ed è appena il caso di rilevare che il presente provvedimento ha natura afflittiva del tutto diversa da quella della penalità dell'espulsione dalla competizione, comminata dall'Arbitro principale del torneo per finalità meramente cautelari, in quanto volta ad assicurare la regolare e pacifica prosecuzione della manifestazione, così come espressamente affermato nella segnalazione di cui è causa.

Né potrà fondatamente eccepirsi, come si ha l'avventura di leggere in detta memoria difensiva, che di fatto il Sig. Sileci ha già integralmente espiato la sanzione comminata con la presente decisione, avuto riguardo all'analoga inflitta con la sentenza di questo Giudice n. 11 del 9.4.2026, venuta meno a seguito del gravame definitosi con la sentenza n. 2 del 26.5.2026 della Corte Sportiva di Appello.

Infatti, a parte che il periodo temporale intercorso tra le due pronunce è inferiore ai quattro mesi della sanzione già irrogata, non si appalesa ragionevole neppure l'ulteriore pretesa, avanzata dal Sig. Sileci in via subordinata, di una rideterminazione della sanzione *"nella misura già di fatto sofferta"*.



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell'ECU
(European Chess Union)
www.europechess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
<https://mitropa.chess.at>



Federazione Scacchistica Italiana
viale Regina Giovanna 12, 20129 Milano
tel: **02/86464369**
mail: fsi@federscacchi.it
sito: www.federscacchi.it
codice fiscale: **80105170155**
partita Iva: **10013490155**
Centro tecnico federale
via Beato Bertrando 10, 33097 Spilimbergo (Pn)



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

Fondata il 20 settembre 1920 ed eretta a Ente Morale con Regio Decreto n.519 del 1° maggio 1930

Va da sé, infatti, che il sanzionato non può di certo ora invocare l'applicazione di tale beneficio, una volta che non ha tempestivamente richiesto l'adozione di un provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 11/2026, nelle more di quella definitiva della Corte.

- Quanto all'affiliata A.S.D. Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera

Posto che il Sig. Sileci non è un dirigente della società affiliata, va esclusa ogni sanzione a carico della stessa ex art. 35, co. 3 R.G.D..

P.Q.M.

decidendo definitivamente il giudizio indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Nazionale così provvede:

- 1) dichiara Sileci Salvatore - id FSI 105220 responsabile dei fatti contestati;
- 2) per l'effetto, irroga al medesimo responsabile la sanzione della sospensione dall'attività agonistica per un periodo di mesi quattro con divieto di partecipare a tutte le manifestazioni omologate o riconosciute dalla Federazione Scacchistica Italiana;
- 3) dichiara la A.S.D. Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, non sanzionabile.
- 4) dispone la trasmissione di copia degli atti del presente procedimento alla Procura Federale per le determinazioni di competenza in merito all'eventuale violazione dell'art. 6, co. 2 R.G.D. da parte dell'A.S.D. Accademia Scacchistica Don Pietro Carrera, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.

Manda al Segretario Generale della F.S.I. per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Bari-Milano, 5 giugno 2026

Il Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Michele Leone
F.to digitalmente



Socio fondatore della FIDE
(Fédération Internationale des Echecs)
www.fide.com



Socio fondatore dell'ECU
(European Chess Union)
www.europechess.org



Socio fondatore della MCA
(Mitropa Chess Association)
<https://mitropa.chess.at>